

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R – D.D. n. 1012-50804 del 05.12.2012 di concessione di derivazione d'acqua dal T. Chiusella, diga di Gurzia (impianto Ponte Preti), in Comune di Vistrorio ad uso energetico.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1012-50804 del 05.12.2012
- Codice univoco: TO-A- 10116

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(... omissis ...)

Determina

1. nei limiti di disponibilita' dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire alla Soc. Enel Green Power SpA, (omissis), con sede legale in 28845 Domodossola, Via Carale di Masera 1, la variante in sanatoria alla concessione di derivazione d'acqua dal T. Chiusella, diga di Gurzia (impianto di Ponte Preti), in Comune di Vistrorio, con restituzione nel medesimo Torrente, in Comune di Strambinello, richiesta con domanda in data 10.08.1994, originariamente assentita con R.D. n. 5242 del 23.04.1931 e con D.M. n. 14421 del 16.12.1933. La variante prevede un aumento della portata massima concessa da 3.500 l/s a 5.400 l/s, della portata media da 2.300 l/s a 3.200 l/s, il mantenimento dello stesso salto idraulico pari a 132,00 m e la conseguente variazione della potenza nominale media di concessione da 2.976 kW a 4.141,17 kW;
2. di approvare il secondo disciplinare suppletivo di concessione relativo alla derivazione in oggetto, conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale e di stabilire che la concessione resta vincolata agli obblighi e alle prescrizioni stabilite nel disciplinare principale e in quelli suppletivi;
3. di accordare la variante alla concessione subordinatamente alla continuazione della corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento medesimo, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalita' e secondo la periodicita' definita dalle leggi;
4. di accordare la concessione subordinatamente alla continuazione della corresponsione, a favore dei Comuni rientranti nel Bacino Imbrifero Montano della Dora Baltea dei sovracanoni dovuti a norma della L. 27.12.1953 n. 959, con le stesse decorrenze e periodicita' fissate per il canone demaniale;
5. di accordare la concessione subordinatamente alla continuazione della corresponsione, a favore degli Enti rivieraschi della presente derivazione (Provincia di Torino e Comuni di Vistrorio, Vidracco, Strambinello), secondo le quote ad essi spettanti, dei sovracanoni dovuti a norma dell'art. 53 del T.U. 11.12.1933 n. 1775, con le stesse decorrenze e periodicita' fissate per il canone demaniale;
6. che il concessionario è tenuto ad ottemperare a quanto contenuto nella D.D. n. 2992 del 18.12.2009 del Settore regionale Pianificazione Difesa del Suolo – Dighe con la quale è stato approvato con prescrizioni il progetto di gestione dell'invaso di Gurzia;

7. che il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora dall'attività di monitoraggio ambientale effettuata nell'ambito della fase di attuazione degli strumenti di pianificazione citati in premessa risultasse uno stato ambientale del corso d'acqua nel tratto interessato dal prelievo che potrebbe compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

8. di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, nonché agli Enti rivieraschi e ai Comuni rientranti nel BIM sopra indicato (e al Consorzio BIM sopra indicato) e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22.

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 05.12.2012:

"(... omissis ...)"

Art. 5 - DEFLUSSO MINIMO VITALE (DMV)

Sulla base della vigente disciplina regionale, il concessionario ha presentato in data 19.03.2012 la proposta di Programma di rilascio del DMV, redatta sulla base di quanto previsto nelle linee guida regionali approvate con D.G.R. 80-1651 del 28.02.2011. Il Programma di rilascio approvato diventa a tutti gli effetti vigente, andando a costituire allegato tecnico del disciplinare di concessione. In pendenza dell'approvazione del Programma di rilascio il concessionario è tenuto a lasciar defluire liberamente a valle della diga, senza indennizzo alcuno, la portata istantanea minima di 550 l/s (DMV base).

L'esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore del Deflusso Minimo Vitale. E' facoltà dell'Autorità concedente eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell'ambito del disciplinare. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi di rilascio in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque, anche per effetto della applicazione dei parametri di calcolo del DMV Ambientale. Il concessionario dovrà adeguare il valore del DMV automaticamente a seguito della entrata in vigore delle disposizioni contenute nel Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Bacino del Po, del conseguente Piano di Distretto sul Bilancio Idrico nonché delle eventuali evoluzioni del PTA.

(... omissis ...)"